

LE RETI ASSOCIATIVE.

*Non c'è prova migliore del progresso di una civiltà
che il progresso della cooperazione.*

John Stuart Mill

L'art. 41 del Codice del Terzo settore (CTS, emanato con d.lgs. 03 luglio 2017, n. 117) disciplina le **reti associative**, le quali costituiscono forma tipica di Ente del Terzo settore (ETS) e accedono ad un'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ex art. 46, co. 1, lett. e CTS ed art. 3, co. 1, lett. e D.M. 106/2020. Ai sensi dell'art. 46, co. 2 CTS, le reti associative sono gli unici ETS che possono essere iscritti contemporaneamente a più sezioni del RUNTS.

Importanti chiarimenti sul regime normativo delle reti associative si rinvencono nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 05 marzo 2021, n. 2, avente ad oggetto "*Reti associative. Portata applicativa delle norme in materia, tra cui l'applicabilità delle deroghe alle disposizioni aventi portata generale da parte dei livelli territoriali*".

1. Disciplina codicistica.

Le reti associative sono Enti del Terzo settore (ETS) costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta (art. 41, co. 1 CTS).

È fissato un requisito minimo dimensionale, secondo cui le reti devono associare, anche indirettamente attraverso gli Enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 ETS o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno 5 Regioni o Province autonome (art. 41, co. 1, lett. a CTS).

L'attività tipizzata delle reti associative consiste nello svolgimento, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, di attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali (art. 41, co. 1, lett. b CTS). Alle reti associative operanti nel settore della protezione civile, le norme dell'art. 41 CTS si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e dei decreti legislativi che saranno emanati in attuazione dell'art. 1, co. 1, lett. d l. 30/2017, concernente il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (art. 41, co. 6 CTS).

Le attività tipizzate per le reti associative, nei termini sopra ricordati, non costituiscono eccezione rispetto alle attività tipizzate in via generale per gli ETS all'art. 5 CTS: in primo luogo, poiché le prime sono ricomprese dalle seconde, più precisamente all'art. 5, co. 1 lett. i ed m CTS (nonché lett. y per quanto riguarda la Protezione civile); in secondo luogo, poiché le reti associative possono occuparsi di qualunque attività prevista dall'art. 5 CTS, purché lo facciano secondo le modalità di esercizio ed implementazione delle attività previste dall'art. 41, co. 1, lett. b CTS.

Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati (art. 41, co. 4 CTS).

In definitiva, il *proprium* delle reti associative è la doppia funzione di promozione e supporto, nonché di coordinamento e di rappresentanza degli Enti aderenti alla rete.

2. Le reti associative nazionali.

Possono definirsi **reti associative nazionali** quelle che associano, anche indirettamente attraverso gli Enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 ETS o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno 10 Regioni o Province autonome (art. 41, co. 2 CTS).

Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività: a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore; b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati (art. 41, co. 3 CTS).

Tali forme di **controllo** non si sostituiscono a quelli compiuti dall'Ufficio del RUNTS. Infatti, i controlli compiuti dalle reti associative sono finalizzati alla promozione dell'autocontrollo e assistenza tecnica alla governance degli Enti controllati; invece, i controlli dell'Ufficio del RUNTS, pur operanti nel medesimo ambito ex art. 93, co. 1, lett. a-c CTS, possono comportare l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 91 CTS (*Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi*) e all'art. 48, co. 5 CTS, ove si rinvia all'art. 2630 c.c. (*Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi*).

3. Normativa di favore per gli atti costitutivi e gli statuti delle reti associative.

Agli atti costitutivi o agli statuti delle reti associative è richiesto di disciplinare l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali (art. 41, co. 7 CTS).

Questa previsione legislativa non preclude che le norme di funzionamento di una rete associativa possano trovare esplicazione anche in un **regolamento**, a condizione che lo statuto espressamente preveda il ricorso a tale strumento e che venga rispettata l'indefettibile esigenza di assicurare la piena conoscibilità delle caratteristiche dell'Ente, a cui è funzionale il deposito presso il RUNTS dello statuto (cfr. circolare ministeriale).

Ai medesimi atti, per altro verso, è consentito derogare alla disciplina fissata dal Codice in materia di diritto di voto degli associati in assemblea ex art. 24, co. 2 CTS¹, di modalità e limiti delle

¹ L'art. 24, co. 2 CTS prevede che nell'assemblea degli associati il voto è capitario, salva la possibilità di riconoscere agli associati che siano ETS nell'atto costitutivo o nello statuto più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'art. 2373 c.c., in materia di conflitto di interessi, in quanto compatibile.

deleghe di voto in assemblea ex art. 24, co. 3 CTS², nonché di competenze dell'assemblea degli associati ex art. 25, co. 1 CTS³ (art. 41, co. 8-10 CTS).

Di tali deroghe potranno giovare gli organi di vertici e di livello intermedio della rete associativa, ma non anche i singoli associati. L'art. 47, co. 5 CTS prevede che la rete associativa possa approvare modelli standard di statuto, da sottoporre all'approvazione del Ministero del Lavoro, per gli Enti che vogliano associarsi ad essa, ma detta ipotesi non costituisce un obbligo di legge, bensì è una mera facoltà che consente un iter accelerato di iscrizione al RUNTS. È però possibile che una rete associativa condizioni l'ingresso di nuovi associati al loro recepimento dello statuto *standard* da essa predisposto, mediante delibera del competente organo dell'associato (cfr. circolare ministeriale).

In linea generale, è lasciata grande libertà organizzativa interna alle reti associative, potendo l'autonomia privata dare vita a diverse declinazioni del vincolo associativo intercorrente tra gli enti partecipanti. I due modelli di riferimento saranno quelli delle **reti associative verticali**, caratterizzate da un modello organizzativo che prevede una pluralità di livelli (nazionale, regionale, provinciale, locale) e delle **reti associative orizzontali o piatte**, che scaturiscono per lo più dall'aggregazione di organizzazioni di secondo livello, anche costituite per aree tematiche o su base territoriale (cfr. circolare ministeriale).

4. L'iscrizione al RUNTS e l'accesso ai finanziamenti.

L'iscrizione delle reti associative al RUNTS è subordinata al fatto che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici (art. 41, co. 5, I periodo CTS).

Ai sensi dell'art. 47, co. 1 CTS, sussiste:

- La competenza *ratione materiae* dell'Ufficio statale del RUNTS per l'iscrizione di tutte le reti associative;
- La competenza *ratione loci* per l'iscrizione dei singoli Enti associati in rete, cosicché la domanda di iscrizione al RUNTS è presentata dal rappresentante legale dell'Ente o della rete associativa cui esso aderisce all'Ufficio della Regione o della Provincia autonoma in cui l'Ente ha la sede legale.

² Ai sensi dell'art. 24, co. 3 CTS, salva diversa previsione dell'atto costitutivo o dello statuto, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500 e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a 500. Si applica l'art. 2372, co. 4-5 c.c., in materia di rappresentanza conferita ad un ente morale, in quanto compatibile.

³ A norma dell'art. 25, co. 1 CTS, l'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima; f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Affinché la rete associativa possa accedere alle risorse del *Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore* ex art. 72 CTS, sono necessarie le seguenti condizioni: a) che la rete associativa sia iscritta al RUNTS; b) che sia costituita e operativa da almeno un anno; c) che le risorse ottenute non siano destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato (ODV), dalle associazioni di promozione sociale (APS) e dalle fondazioni del Terzo settore (art. 41, co. 5, Il periodo CTS).

5. Reti associative ed Enti associati: corrispondenza biunivoca?

La Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2021, sopra ricordata, ha chiarito che in omaggio alla libertà di associazione tutelata dall'art. 18 Cost., un singolo Ente può legittimamente aderire a diverse reti associative. In tal caso, qualora tale Ente voglia chiedere l'iscrizione al RUNTS, dovrà allegare alla domanda di iscrizione distinte attestazioni di adesione da rilasciarsi da parte del legale rappresentante di ciascuna rete associativa alla quale aderisce (art. 8, co. 5, lett. d D.M. Lavoro n. 106/2020).

Nel silenzio della legge, ancora una volta in omaggio all'art. 18 Cost., è consentita una rete associativa al cui interno siano presenti anche Enti non appartenenti al Terzo settore: tuttavia, questi ultimi non rileveranno ai fini del computo dei requisiti minimi dimensionali ex art. 41, co. 1, lett. a e co. 2 CTS.

Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

Per www.italiaius.it

Malo, 03 giugno 2021